

Deliberazione della Giunta Regionale 22 luglio 2011, n. 39-2371

**Art. 1-sexies del D.L. 239/2003 convertito in Legge 290/2003 e modificato dall'art. 1, comma 26 della Legge 23 agosto 2004, n. 239. Espressione intesa per autorizzazione del progetto di ricostruzione della Stazione Elettrica 132 kV di San Rocco (CN).**

A relazione dell'Assessore Giordano:

L'articolo 1, comma 26, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*, a modifica dell'art. 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dispone che *la costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica [...] sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti [...]*.

Con riferimento a tale norma, Terna S.p.a. con istanza n. TEAOTTO/P20100001310 del 3 giugno 2010 ha presentato al Ministero per lo Sviluppo Economico richiesta di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio della Ricostruzione della Stazione Elettrica 132 kV di San Rocco in Comune di Cuneo.

L'intervento in esame consiste nella completa ricostruzione in tecnologia “blindata” della sezione a 132 kV della esistente stazione elettrica di Cuneo, sita in località San Rocco – Castagneretta. L'attuale stazione, caratterizzata da apparecchiature tradizionali con isolamento in aria, risale agli Anni Cinquanta del secolo scorso e costituisce un importante nodo della rete sub-primaria del cuneese per lo smistamento dell'energia elettrica prodotta nelle numerose centrali idroelettriche dislocate lungo i corpi idrici della zona e per l'alimentazione di numerose Cabine Primarie di Enel Distribuzione e di RFI.

Il completo rifacimento della sezione a 132 kV della stazione corrisponde all'esigenza di aumentare l'efficienza di trasformazione, l'affidabilità delle apparecchiature e quindi la sicurezza nell'esercizio della rete e nell'alimentazione della rete distributiva sottesa.

Tutte le opere previste saranno realizzate all'interno dell'area attuale di stazione di proprietà di Terna S.p.A., senza interessare altre aree pubbliche o private. All'interno della stazione sarà realizzato un nuovo edificio costituito da tre corpi, uno destinato a contenere le apparecchiature di trasformazione, uno destinato a contenere i quadri di protezione, e l'ultimo destinato a contenere i servizi ausiliari della nuova sezione a 132 kV.

Per quanto riguarda l'aspetto procedimentale relativo al rilascio dell'autorizzazione di cui all'intervento in oggetto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Politiche di Sviluppo del territorio, con nota n. 10997 del 12/10/2010, ha chiesto alla Regione Piemonte – Settore regionale Accordi di Programma ed Esame conformità urbanistica - di esprimersi in relazione all'accertamento di conformità dell'intervento alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, previsto ai sensi del D.P.R. 383/94 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale”.

Successivamente, in data 22/11/2010 si è svolta la Conferenza dei Servizi, presso il Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi della Legge n. 239/2004, per l'autorizzazione dell'intervento in oggetto, a cui ha fatto seguito la trasmissione del verbale con nota n. 0023159 del 01/12/2010.

In tale conferenza i pareri sono stati sostanzialmente positivi.

In riferimento all'esposizione ai campi elettromagnetici, la Società proponente ha dichiarato che l'interno della Stazione non è accessibile alla popolazione in generale e ha sostenuto che, con le soluzioni utilizzate e la standardizzazione delle componenti e delle disposizioni geometriche, i valori di campo elettrico e magnetico nelle stazioni Terna sono compatibili.

In attuazione delle DD.G.R. n. 4-2195 del 20 febbraio 2006 e n. 54-1625 del 28 febbraio 2011 in materia di procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti autorizzativi di elettrodotti della rete di trasmissione nazionale, la Direzione Innovazione, Ricerca e Università – Settore Politiche energetiche, investita del ruolo di coordinamento, ha proceduto alla convocazione di una Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 23 della L.r. n. 7/2005, ai fini di effettuare una verifica circa la sussistenza di elementi ostativi al rilascio dell'intesa regionale.

Nel corso dei lavori della citata Conferenza dei servizi, svoltasi in data 1 luglio 2011, dopo l'illustrazione delle caratteristiche salienti del progetto e una prima valutazione delle potenziali criticità ad esso correlate, sono stati acquisiti i seguenti pareri, come risulta dall'apposito verbale sottoscritto dai soggetti partecipanti:

- il Rappresentante del Settore Tecnico Opere pubbliche rileva come non vi siano elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento. Lo stesso Settore rappresenta il parere del Settore decentrato Opere Pubbliche di Cuneo, rilevando l'assenza di attraversamenti di corsi d'acqua e, conseguentemente, l'incompetenza del Settore medesimo all'espressione di pareri;
- il rappresentante del Settore inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico segnala la necessità di comunicazione e aggiornamento delle fasce di Distanza di Prima Approssimazione laddove queste dovessero variare a seguito degli interventi in progetto.

Inoltre, nel corso della stessa Conferenza dei Servizi, si è dato atto dei seguenti contributi pervenuti:

- il Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del paesaggio con nota n. 23615 del 23.06.2011 dichiara, sulla base della Relazione paesaggistica prodotta dal proponente, la presa d'atto dell'insussistenza di interferenze del progetto con aree sottoposte a vincoli di tutela paesaggistica, con ciò sollecitando una verifica supplementare da parte del Comune di Cuneo;
- Il Centro Tematico Radiazioni dell'Arpa, con nota n. 0063848/SC21 del 30.06.2011, rileva come non vi siano problemi correlati all'esposizione ai campi elettro-magnetici in funzione di una tipologia costruttiva "blindata" della stazione in esame che determina un miglioramento rispetto alla situazione esistente. Il Centro richiede, in funzione del miglioramento dell'efficienza della stazione con conseguente aumento dei carichi afferenti, la verifica, in condizioni di portata in Corrente in Servizio Normale delle linee, del rispetto del valore di attenzione fissato dal DPCM 08.07.2003 in corrispondenza di alcuni ricettori;
- il Settore regionale Programmazione operativa con nota n. del 24377 del 30.06.2011 verifica la conformità dell'intervento rispetto allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Cuneo.

Infine, a conclusione dell'istruttoria effettuata, sono state individuate alcune raccomandazioni da attuare durante la fase di realizzazione dell'opera, ritenendo prioritari gli interventi volti a minimizzare gli impatti potenziali derivanti dalla fase di cantiere relativamente alle componenti acque superficiali e sotterranee, rumore e vibrazioni, qualità dell'aria, paesaggio, e segnatamente:

per la componente delle acque superficiali e sotterranee

- per l'intera durata dei lavori, si raccomanda che vengano adottate sotto la diretta responsabilità dell'Impresa tutte le precauzioni e gli interventi necessari ad assicurare la tutela dall'inquinamento da parte dei reflui originati, direttamente ed indirettamente, dalle attività di cantiere. In particolare, al fine di limitare i rischi di inquinamento delle falde e dei corsi d'acqua, dovranno adottarsi accorgimenti in ordine all'effettuazione dei rifornimenti di carburante e lubrificanti ai mezzi meccanici su pavimentazione impermeabile, nonché al controllo giornaliero dei circuiti oleodinamici dei mezzi operativi;

per la componente della qualità dell'aria

- per l'intera durata dei lavori, con riferimento alla produzione di inquinanti gassosi da parte dalle macchine operatrici, si raccomanda l'utilizzo di mezzi d'opera in perfetto stato manutentivo.

per il rumore e le vibrazioni

- si raccomanda di regolamentare le attività di cantiere, al fine di minimizzare l'impatto acustico;

per la componente paesaggistica e i ripristini

- si prescrive che le superfici interessate dai lavori e le zone di cantiere siano oggetto di pronto ed accurato ripristino tipologico e vegetativo al fine di assicurare un corretto raccordo ed inserimento delle nuove opere in progetto con il contesto considerato;
- si prescrive infine che, al termine dei lavori, i cantieri vengano tempestivamente smantellati e venga effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco.

Pertanto, in considerazione del fatto che l'intervento permette di aumentare l'efficienza di trasformazione, l'affidabilità delle apparecchiature e quindi la sicurezza nell'esercizio della rete, nonché risulta di limitato impatto e, in ultimo, non assoggettato a VIA secondo la normativa statale e regionale;

ritenuta la necessità di prevedere l'osservanza di alcune prescrizioni e raccomandazioni, come precedentemente illustrato;

vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;

visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

visto il D.P.R. 27 dicembre 2004, n. 330;

vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;

vista la D.G.R. n. 4-2195 del 20 febbraio 2006;

vista la D.G.R. n. 54-1625 del 28 febbraio 2010;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di esprimere l'intesa di cui all'art. 1-sexies del decreto legge n. 239/2003, convertito in legge 290/2003 e infine modificato dalla legge 239/2004, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, prevista dalle stesse disposizioni, inerente all'istanza di cui alla premessa, presentata dalla Terna S.p.a. ed avente ad oggetto la ricostruzione della Stazione Elettrica 132 kV di San Rocco in Comune di Cuneo.

- di stabilire che l'intesa è vincolata al rispetto:

1. delle prescrizioni illustrate in premessa, da richiamarsi espressamente nel dispositivo del decreto di autorizzazione del Ministero per lo Sviluppo Economico;
2. dei livelli di portata di energia elettrica, dichiarati nella relazione progettuale, atti a garantire il mantenimento dell'obiettivo di qualità per l'inquinamento elettromagnetico, di cui al DPCM 8 luglio 2003;
3. dell'impegno da parte del proponente a fornire i dati informatici relativi all'intervento realizzato, ai fini dell'aggiornamento del catasto regionale delle linee elettriche;

- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero delle Infrastrutture per i successivi adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza al Comune di Cuneo e alla società Terna S.p.a.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)